

Giovedì 27 aprile 2006

P6_TA(2006)0150

Convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnid tropicali ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnid tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (14343/2005 — C6-0023/2006 — 2005/0137(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (14343/2005) ⁽¹⁾,
 - vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 37 nonché dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE (C6-0023/2006),
 - visti l'articolo 75 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A6-0070/2006);
1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione della convenzione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, degli Stati Uniti d'America e della Repubblica di Costa Rica.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0151

Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (5067/2006 — COM(2005)0678 — C6-0025/2006 — 2005/0268(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0678) ⁽¹⁾,
- vista la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali approvata in occasione della Conferenza generale dell'UNESCO tenutasi a Parigi il 20 ottobre 2005,
- visto l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e gli articoli 89, 133, 151, 181 e 181 bis del trattato CE,
- visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0025/2006),

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella GU.

Giovedì 27 aprile 2006

- visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del proprio regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0079/2006);
1. approva la conclusione della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;
 2. incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'UNESCO.

P6_TA(2006)0152

Spese nel settore veterinario ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario (COM(2005)0362 — C6-0282/2005 — 2005/0154(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0362) ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0282/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0067/2006);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento 1
ARTICOLO 2La presente decisione si applica a decorrere dal **1° gennaio 2007**.La presente decisione si applica a decorrere dal **30 giugno 2007**.⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.